



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

“REGOLAMENTO DEL PORTO DI CARIATI MARINA”

Il Capo del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro:

- VISTO: il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- VISTO: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTE: le Leggi Regionali del 12 agosto 2002, n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e del 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- VISTO: il “Regolamento comunale per la gestione e l’uso del porto turistico di Cariatì Marina e relative tariffe d’approdo e utilizzo servizi, approvato dal Comune di Cariatì giusta deliberazione del consiglio comunale n. 25 in data 25.05.2009 e ss.mm.ii.;
- VISTO: il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTA: l’Ordinanza n. 15/2008 in data 01.04.2008, relativa al Piano Raccolta rifiuti nel porto di Cariatì Marina (CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 50/2008 in data 26.06.2008, relativa al divieto di ingresso nel porto di Cariatì Marina, a tutte le unità sia a vela che a motore aventi un pescaggio superiore a 2,80 metri e di ormeggio alla Banchina di Riva a tutte le unità aventi un pescaggio superiore a metri 2,00;
- VISTA: l’Ordinanza n. 102/2009 in data 29.12.2009, relativa al Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 103/2009 in data 29.12.2009, relativa alla Disciplina delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori con l’uso di fonti termiche quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e dei galleggianti ancorati, ormeggiati nelle rade e nei porti del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 106/2009 in data 29.12.2009, relativa alla applicazione dei vigenti piani di raccolta e gestione dei rifiuti nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro(CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 108/2009 in data 29.12.2009, relativa alla disciplina delle attività di alaggio e varo nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 109/2009 in data 29.12.2009, relativa alla disciplina sull’esercizio delle attività nei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo ricadente nel Compartimento marittimo di Corigliano Calabro (CS);
- VISTA: l’Ordinanza n. 36/2010 in data 27.05.2010, relativa alla disciplina dei lavori subacquei nelle acque del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (CS);

- VISTA l'Ordinanza n. 10/2011 in data 18.02.2011, relativa al "Regolamento del porto di Cariatì Marina";
- VISTA: l'Ordinanza n. 39/2015 in data 21.05.2015, relativa all'obbligo di comunicazione in ingresso ed uscita dai porti dal Circondario Marittimo di Corigliano Calabro da parte delle unità da pesca;
- VISTA: l'Ordinanza n. 94/2015 del 17.09.2015, relativa all'individuazione di un'area all'interno del porto di Cariatì Marina del Comune di Cariatì (CS), per l'effettuazione di lavori di carenaggio e di piccola manutenzione;
- VISTA: l'Ordinanza n. 104/2019 del 29.11.2019, relativa alla diminuzione del gradiente di sicurezza nell'ambito portuale di Cariatì Marina;
- VISTA: l'Ordinanza n. 15/2020 in data 20.02.2020, relativa alla disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTO il rapporto di missione assunto a protocollo n. 7600 in data 09.05.2020 e la nota prot. n. 6665 del 23.04.2020 di questa Capitaneria di porto con la quale è stato richiesto al Comune di Cariatì (CS) l'effettuazione di una attività di verifica delle batimetriche dei fondali degli specchi acquei del porto di Cariatì Marina (CS);
- VISTA: l'Ordinanza n. 29/2020 in data 12.05.2020, relativa alla regolamentazione in ingresso/uscita dal porto di Cariatì Marina(CS);
- VISTI: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485", il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" ed il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni intervenute;
- VISTA: la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO: il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e ss.mm.ii.;
- VISTA: la Legge 08 luglio 2003, n. 172 relativa alle disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 attuato con il Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 luglio 2008, n. 146;
- VISTO: il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6

della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

VISTO: il Decreto Ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 relativo al Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e ss.mm.ii;

VISTA: la Legge 5 giugno 1962. N. 616 sulla Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ed il relativo Regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. del 8 novembre 1995, n. 435;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura" e successive modificazioni intervenute;

VISTO: il D.P.R. del 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.04.2016 "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari".

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), reso esecutivo con la legge 27.12.1977, n. 1085;

VISTE: le escursioni di marea e delle correnti di marea di cui alla pubblicazione I.I. 3133 "Tavole di marea" ultima aggiornata ed edita dall'Istituto Idrografico della Marina;

TENUTO CONTO del Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle unità nel porto di Cariatì Marina (CS);

RITENUTO OPPORTUNO riunire in un unico provvedimento tutte le disposizioni afferenti la disciplina della navigazione nell'ambito portuale di Cariatì Marina (CS);

RITENUTO di disciplinare in maniera organica la navigazione e lo svolgimento delle attività all'interno del porto di Cariatì Marina (CS) per quanto di competenza dell'Autorità Marittima sotto i profili della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino;

RITENUTO necessario emanare norme volte al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale all'interno del porto di Cariatì Marina (CS) nonché delle attività ivi esercitate, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima;

VISTI: gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1195, 1218 e 1231 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione" nonché, l'art. 59 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - Parte marittima";

ORDINA

Art. 1 È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del porto di Cariatì Marina", allegato alla presente ordinanza e che entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del **15.02.2021**.

Dalla stessa data:

- a. l'Ordinanza n. 29/2020 del 12.05.2020;
- b. l'Ordinanza n. 15/2020 del 20.02.2020

- c. l'Ordinanza n. 104/2019 del 29.11.2019;
- d. l'Ordinanza n. 94/2015 del 17.09.2015;
- e. l'Ordinanza n° 10/2011 del 18.02.2011;
- f. l'Ordinanza n. 20/2011 del 21.03.2011;
- g. l'Ordinanza n. 26/2011 del 06.04.2011;
- h. l'Ordinanza n. 94/2011 del 30.08.2011;
- i. l'Ordinanza n. 105/2011 del 29.09.2011;
- j. l'Ordinanza n° 50/2008 del 26.06.2008;

sono da ritenersi abrogate.

Art. 2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili di qualunque danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute

Art. 3 La presente Ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserzione nella sezione "*Ordinanze*" del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>.

La Civica Amministrazione di Cariati provvede a rendere pubbliche, mediante affissione all'Albo comunale e tramite ogni altra forma di pubblicità idonea allo scopo, le prescrizioni di comportamento contenute nel presente Regolamento.

Corigliano Rossano.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto MANDRILLO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALBERTO MANDRILLO

In Data/On Date:

giovedì 11 febbraio 2021 12:04:59

- INDICE -

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA, GLI ACCOSTI, LA PRECEDENZA NEGLI STESSI NEL PORTO DI CARIATI MARINA (CS).

CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 1 – Scopo del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Unità soggette alla regolamentazione
- Art. 4 – Rinvio a disposizioni particolari
- Art. 5 – Deroghe
- Art. 6 – Eventi di rilievo
- Art. 7 – Banchine portuali
- Art. 8 – Gestione ormeggi ed unità in transito
- Art. 9 – Alaggio e varo
- Art. 10 – Norme di polizia portuale (Divieti)
- Art. 11 – Circolazione stradale (Mezzi)
- Art. 12 – Circolazione stradale (Pedoni)
- Art. 13 – Permessi di accesso
- Art. 14 – Attività commerciali e manifestazioni pubbliche
- Art. 15 – Bunkeraggio
- Art. 16 – Uso fiamma
- Art. 17 – Registro autorizzazioni a svolgere attività in ambito portuale
- Art. 18 – Norme antincendio ed antinquinamento

CAPO II - Norme relative alla navigazione, agli ormeggi ed alla sosta dei Motopesca

- Art. 19 – Navigazione e sosta
- Art. 20 – Obblighi durante la navigazione e sosta in porto
- Art. 21 – Divieti
- Art. 22 – Motopesca in disarmo
- Art. 23 – Lavori a bordo dei motopesca

CAPO III - Norme relative alla navigazione, all'ormeggio ed alla Sosta delle Unità da Diporto

- Art. 24 – Navigazione e sosta
- Art. 25 – Obblighi durante la navigazione e la sosta in porto
- Art. 26 – Divieti
- Art. 27 – Lavori a bordo delle unità da diporto
- Art. 28 - Rinvio

CAPO IV - Norme relative agli ormeggi delle Unità delle Amministrazioni dello Stato

- Art. 29 – Ormeggi.

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria porto.

Allegato 2 – Comunicazione accesso in porto.

Allegato 3 – Form di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché' delle unità adibite a servizi particolari di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.04.2016.



REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA, GLI ACCOSTI, LA PRECEDENZA NEGLI STESSI NEL PORTO DI CARIATI MARINA

CAPO I - GENERALITÀ

ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la sosta delle unità in genere e dei galleggianti nelle acque antistanti il porto di Cariati Marina, la navigazione in prossimità del porto, i movimenti e gli ormeggi delle unità in genere e dei galleggianti e tutte le attività attinenti i profili di sicurezza in generale nonché di quelli tecnico-nautici, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino, nell'ambito portuale di Cariati Marina.

Le presenti norme, motivate dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto, sono aderenti ai principi generali stabiliti dalle norme di sicurezza applicate in ambito portuale e al Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG '72), recepito con Legge n° 1085 del 27.12.1977, nonché al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione, ai quali occorre fare riferimento per le fattispecie non disciplinate con le norme che seguono.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Cariati, è competente ad emanare atti di amministrazione attiva in materia gestoria, relativa all'ambito portuale di Cariati Marina.
2. Il presente Regolamento si applica nelle zone di mare denominate acque marittime e portuali di Cariati Marina delimitate a Est dalla Banchina di Sottoflutto/Mare Ionio, ad Ovest dalla Banchina di Sopraflutto – Radice, a Nord dalla Banchina di Sopraflutto – Testata ed a Sud dalla Banchina di Riva adiacente alla Via Lungomare S. Cataldo dell'abitato di Cariati Marina.
3. L'arrivo e la partenza delle unità navali in genere e dei galleggianti nel/dal porto di Cariati Marina, deve essere effettuato rispettando gli appositi segnalamenti/schemi così come indicato nelle carte nautiche in vigore ed edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, gli avvisi ai naviganti e le Ordinanze in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro.
4. La navigazione secondo i predetti segnalamenti/schemi, da parte di qualsiasi unità, dovrà essere effettuata osservando le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72).
5. In allegato al presente Regolamento, si riporta uno stralcio planimetrico riportante le caratteristiche tecnico-nautiche del porto (**Allegato 1**).

ART. 3 – OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Le norme riportate nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre norme vigenti in quanto applicabili, si riferiscono a tutte le unità (unità da pesca, unità da diporto, unità adibite al traffico, ecc..) ed a tutti coloro che, a qualunque titolo, via terra o via mare, accedano al porto di Cariatì Marina.

ARTICOLO 4 - RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Le norme del presente Regolamento sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti vigenti nel porto di Cariatì Marina e relativi: alle procedure di imbarco e sbarco di merci; conferimento dei rifiuti prodotti a bordo delle unità e della richiesta di loro mantenimento a bordo; alle operazioni di bunkeraggio; alla prevenzione di inquinamenti da idrocarburi, prodotti tossici e nocivi, rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle unità; all'esecuzione di lavori con l'uso di fonti di calore a bordo delle navi; alla segnalazione di clandestini; al servizio di guardianaggio; alle operazioni di alaggio e varo; ai servizi di sanità marittima.
2. La Civica Amministrazione di Cariatì, al fine di incrementare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo ha la facoltà, nei limiti delle attribuzioni amministrative-gestionali attribuita alla medesima e previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima, di adottare specifiche discipline di propria competenza.

ARTICOLO 5 - DEROGHE

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può, con apposito provvedimento, rendere eventuali deroghe alle disposizioni del presente Regolamento.
2. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità possono adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino, informando tempestivamente l'Autorità Marittima (Canale 16 VHF - tel. +39 0983 91706 - +39 0983 8511 – Fax +39 0983 858216 – e-mail: lccariati@mit.gov.it, cpcorigliano@mit.gov.it - pec: cp-corigliano@pec.mit.gov.it).

ARTICOLO 6 - EVENTI DI RILIEVO

1. I comandanti delle unità, gli operatori portuali ed ogni altro soggetto (persona fisica o giuridica) impegnati in attività svolte in ambito portuale in genere, devono segnalare ai contatti di cui all'art. 5, all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina e/o alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, ogni evento di rilievo che riguardi la navigazione, la manovra e la sosta delle navi nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività o generare pericoli.

Tale comunicazione dovrà essere, altresì inviata, in caso di eventi che possano interessare l'infrastruttura portuale, alla civica Amministrazione di Cariatì, competente sotto i profili amministrativi e gestionali della medesima.

2. L'unità che arreca danni alle attrezzature ed alle opere esistenti in ambito portuale, in rada o ad altre unità, o riporti avarie che la costringono ad arrestarsi, deve darne immediato

avviso secondo le citate modalità all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina e/o Capitaneria di porto di Corigliano Calabro ed alla civica Amministrazione di Cariatì, rimanendo a disposizione per gli accertamenti del caso.

3. A tal fine, l'unità deve, a seconda delle circostanze, ormeggiarsi al più vicino ed idoneo accosto, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima o fermarsi in attesa delle relative disposizioni.
4. In caso di emergenze in mare, deve essere contattato il numero blu di emergenza 1530.

ARTICOLO 7 – BANCHINE PORTUALI

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità dirette alle banchine, la cui destinazione d'uso è demandata alla competente amministrazione Comunale, come evidenziate nello stralcio planimetrico in **Allegato 1**.
2. Fermo restando il divieto sussistente alle unità aventi un pescaggio superiore a mt. 1,65 (un metro e sessantacinque) di cui all'art. 10 del presente Regolamento a cui si fa espresso rinvio e sino al ripristino dei fondali, si riportano di seguito le caratteristiche generali delle banchine del porto di Cariatì Marina:

- **Banchina di Sottoflutto (punto n. 4 planimetria in Allegato 1):** lunghezza pari a mt. 193, di massima destinata all'ormeggio delle unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt. 2,00.

In caso di esigenze attinenti la sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino (es. condizioni meteomarine non favorevoli, eventi straordinari, ecc.), nel tratto contrassegnato con **lettera "C"** nella planimetria in **Allegato 1**, è possibile l'ormeggio di unità sia da pesca che da diporto;

- **Banchina di Riva (punto n. 3 planimetria in Allegato 1):** lunghezza pari a mt. 116, di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt. 2,00 ad esclusione di un tratto di lunghezza pari a 24 mt. in corrispondenza di tre bitte (a partire dal bacino d'alaggio/varo e verso la radice della banchina di sopraflutto) durante le operazioni di bunkeraggio (**come contrassegnato dalla lettera "B" nella planimetria in Allegato 1**) ed ormeggio temporaneo delle unità da alare.

Alle **unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera** e, nel caso, alle unità delle Altre amministrazioni dello Stato, sono riservati i posti d'ormeggio presso il pontile galleggiante ivi insistente **contrassegnato dalla lettera "A" nella planimetria in Allegato 1**;

- **Banchina di Sopraflutto – Radice (punto n. 1 planimetria in Allegato 1):** lunghezza pari a mt. 189, di massima destinata all'ormeggio di unità da pesca aventi pescaggio non superiore a mt. 2,00;
- **Banchina di Sopraflutto – Testata (punto n. 2 planimetria in Allegato 1):** lunghezza pari a mt. 221, di massima destinata all'ormeggio di unità da pesca aventi pescaggio non superiore a mt. 2,50, ad esclusione degli ultimi 36 mt. (in corrispondenza delle tre bitte a partire da quella più vicina alla croce della testata e

verso la radice), che restano destinati al libero ormeggio delle unità in transito (**lettera “D” nella planimetria in Allegato 1**).

È fatto obbligo al Comune di Cariatì, in qualità di Ente competente nella amministrazione-gestione dell'infrastruttura portuale, l'apposizione di segnali monitori di divieto e pericolo (orizzontali/verticali ed ottici), all'estremità e lungo le richiamate banchine, al fine di scongiurare ogni pericolo di caduta in mare o di danni a persone e/o cose di terzi.

ARTICOLO 8 – ORMEGGI ED UNITÀ IN TRANSITO

1. La sosta in transito, da effettuarsi presso il tratto di banchina riservato, sul Molo di Sopraflutto, all'uso pubblico – ferme restando le competenze dell'Amministrazione Comunale per i profili amministrativo-gestionali, deve essere preventivamente richiesto dai titolari delle unità (quando all'imboccatura) a mezzo VHF ovvero via telefono (Tel. + 39 0983 91706), per i profili tecnico-nautici, all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina che, valutate le caratteristiche tecniche dell'unità, disporrà il sito d'ormeggio più idoneo, con relativa annotazione su apposito registro
2. La durata della sosta temporanea delle unità in transito, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, di massima non può superare le 48 ore, salve comprovate esigenze o cause di forza maggiore.

ARTICOLO 9 – ALAGGIO E VARO

1. Le operazioni di alaggio e varo possono essere eseguite esclusivamente presso la vasca e lo scivolo d'alaggio ubicati sulla Banchina di Riva, nel rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata Ordinanza n. 108/2009 del 29.12.2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
2. In particolare, le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.
3. È vietato l'ormeggio e l'ancoraggio in prossimità della vasca e dello scivolo d'alaggio, nonché del bacino d'acqua antistante, se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di alaggio/varo.
4. Eventuali soste di unità sul piazzale contiguo alla vasca ed allo scivolo d'alaggio, qualora autorizzate dal Comune di Cariatì, non dovranno essere causa di alcun pregiudizio, alla sicurezza delle manovre dei mezzi a terra.
5. Ferme restando le competenze da parte dell'Amministrazione Comunale nell'adottare ogni azione/apprestamento utile a garantire la sicurezza dei luoghi, restano in capo alla società/ditta che effettuano tali operazioni, porre in essere tutti quegli accorgimenti volti a garantire la sicurezza dei luoghi, delle persone e delle cose nel rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica.

ARTICOLO 10 – NORME DI POLIZIA PORTUALE (DIVIETI)

1. Fermo restando il divieto all'uscita/all'ingresso dal/nel porto di Cariatì Marina a tutte le unità, aventi un pescaggio superiore a 1,65 metri (un metro e sessantacinque), nell'ambito portuale, salvo espressa autorizzazione, è fatto divieto di:
 - a. balneazione e pesca di qualsiasi genere (professionale e sportiva);

- b. effettuare l'ancoraggio, l'ormeggio non autorizzato, le attività sportive in genere e la sosta di unità navali in luoghi non destinati all'ormeggio;
 - c. ormeggiare in modo da costituire intralcio o pericolo alle manovre delle altre unità ovvero da impedire l'agibilità degli scali di alaggio e della banchina riservata alle operazioni bunkeraggio;
 - d. sostare, durante le operazioni di varo/alaggio, nel raggio di azione della gru; tale divieto si applica sia a persone che a mezzi non impegnati nelle predette operazioni; eseguire vari/alaggi di imbarcazioni e natanti sulla Banchina Sud/Ovest durante le operazioni di rifornimento di carburante in corso lungo il medesimo tratto di banchina, all'uopo destinato;
 - e. effettuare manovre di atterraggio e/o sorvolo a bassa quota con velivoli ed idrovolanti;
 - f. eseguire, nelle aree portuali, il lavaggio di unità in generale, natanti e auto/motoveicoli;
 - g. accendere fuochi;
 - h. fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari o non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione;
 - i. effettuare immersioni, per qualunque finalità;
 - j. effettuare lavori rumorosi ovvero attività che possano provocare disturbo alla quiete pubblica ovvero recare disagio agli altri utenti portuali;
 - k. causare emissioni di fumi e rumori;
 - l. ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o, comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinati a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione;
2. I divieti di cui ai precedenti commi a), b), e), f) e j) si estendono, altresì, all'interno del settore circolare di raggio pari a metri 300 dal fanale verde ubicato sulla testata della Banchina di Sopraflutto, considerato zona di sicurezza per le rotte di accesso e di uscita dal porto, nonché all'imboccatura del porto.

ARTICOLO 11 – CIRCOLAZIONE STRADALE (MEZZI)

1. In materia di circolazione stradale trovano applicazione, a seconda dei casi, le norme del Codice della strada o quelle del Codice della navigazione (sulle banchine e nelle aree operative), in quanto applicabili. Ai fini dell'applicazione della pertinente normativa sono da considerarsi aree operative tutte le banchine del porto la cui competenza amministrativa e gestionale viene demandata al Comune di Cariati.

In particolare:

- a. l'accesso e l'uscita dei veicoli dal porto deve, di massima, avvenire attraverso il varco Sud (Varco n° 1, come indicato nell'allegata planimetria);
- b. in tutto l'ambito portuale devono essere osservate le prescrizioni imposte dalla segnaletica stradale;
- c. la circolazione nell'ambito portuale deve avvenire mantenendosi, ovvero sostando, lontani dal ciglio banchina e, comunque, esclusivamente lungo gli itinerari indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale;

- d. le biciclette devono essere condotte a mano;
 - e. in presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, di forte vento o di onde che si infrangano sui moli, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione, e, in generale, nei casi di scarsa visibilità o nei luoghi privi di pubblica illuminazione, l'accesso con auto/motoveicoli non è consentito;
 - f. prestare la massima attenzione nell'accesso all'ambito portuale e durante la circolazione nel medesimo, soprattutto nelle ore notturne, al fine di evitare e/o ridurre il rischio di sinistri che posano interessare veicoli e persone, nonché la loro caduta a mare;
 - g. prestare la massima attenzione durante le operazioni portuali da parte degli operatori portuali e non, qualora autorizzati, al fine di evitare sinistri/danni a persone, veicoli ed infrastrutture portuali, soprattutto nelle ore notturne;
 - h. al divieto di cui alla lettera e) fanno eccezione i veicoli che devono raggiungere le unità navali per urgenti esigenze connesse alla sicurezza della navigazione; detti veicoli devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione;
 - i. il limite di velocità nelle aree portuali è fissato in 20 Km/h; è obbligo del conducente regolare, comunque, la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza di persone, cose ed altri veicoli;
 - j. gli autoveicoli devono essere lasciati in sosta nelle aree portuali all'uopo destinate ovvero all'esterno del porto;
 - k. lungo la banchina di riva la circolazione e la fermata dei veicoli sono consentite a non meno di 6 mt. dal ciglio della banchina;
 - l. i conducenti sono tenuti a circolare a debita distanza dagli ormeggi delle unità, dai tombini e dalla prese d'acqua ed a non sostare in prossimità degli stessi;
 - m. la sosta di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, compresi roulottes e carrelli per barche, deve avvenire esclusivamente nelle zone all'uopo destinate tale da consentire il libero transito pedonale e quello degli altri veicoli;
 - n. i veicoli devono essere sorvegliati dal conducente;
 - o. è vietata la sosta in corrispondenza ed in prossimità dello scalo e della vasca di allaggio, del ciglio delle banchine, nell'area riservata alle operazioni di bunkeraggio (contrassegnata con la lettera "E" nell'allegata planimetria) ed a meno di mt. 6,00 dal ciglio della Banchina di Riva;
 - p. I posti auto non possono essere impiegati per la sosta di caravans, carrelli e rimorchi nonché di veicoli di qualunque tipo qualora le loro dimensioni eccedano gli spazi individuati dall'apposita segnaletica orizzontale.
2. La circolazione in ambito portuale di particolari categorie di veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, deve avvenire nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione del Comune di Cariati ed in particolare:
- il limite di velocità per tali mezzi dovrà essere adeguato alle loro caratteristiche, con particolare riferimento al campo visivo del conducente ed agli spazi di frenata e comunque non superiore a 10 km/h;

- i conducenti di tali mezzi, sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio a persone e/o cose;
 - durante gli spostamenti/movimentazione, devono essere utilizzati i prescritti segnali acustici e luminosi;
 - per qualsiasi, eventuali, danni occorsi a persone o cose a seguito di incidenti, risponde in solido, con il conducente, la ditta e/o società proprietaria del mezzo, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo le vigenti normative in materia civile e/o penale ed in particolare secondo le norme contemplate nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed a similitudine di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
3. I veicoli classificabili come fuori sagoma, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma:
- qualora in movimento, dovranno essere preceduti da un moviere dotato di bandiera ed abbigliamento di sicurezza ad alta visibilità;
 - qualora il percorso del mezzo interessi parallelamente la Banchina di Riva, dovranno essere posizionate a cura della ditta/società proprietaria del mezzo, prima dell'inizio dell'operazione, idonee barriere agli ingressi dell'area portuale per impedire l'accesso in tale ambito.

ARTICOLO 12 – CIRCOLAZIONE STRADALE (PEDONI)

È fatto obbligo ai pedoni di:

- a) circolare a non meno di 3,00 mt. dal ciglio delle banchine e nei pressi delle zone in cui siano in corso operazioni portuali (quali: ormeggio/disormeggio, bunkeraggio, uso di fiamma, movimentazione di merci/attrezzature) a cui essi risultino estranei;
- b) non intralciare le operazioni e le attività portuali;
- c) non lasciare i bambini privi della sorveglianza di persona adulta;
- d) non sedersi sulle bitte ovvero sul ciglio delle banchine;
- e) non accedere, salvo esigenze connesse alla tutela della sicurezza della navigazione della propria unità, all'ambito portuale in presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, di forte vento o di onde che si infrangano sui moli, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione ed in generale, nei casi di scarsa visibilità o nei luoghi privi di pubblica illuminazione;
- f) ove per le ragioni eccezionali di cui alla lettera e) sia necessario accedere ugualmente all'ambito portuale, seppure in presenza delle predette condizioni ambientali, gli utenti portuali devono circolare prestando la massima attenzione e facendo uso obbligatorio di una fonte luminosa di tipo portatile;
- g) prestare la massima attenzione nell'accesso all'ambito portuale e durante la circolazione nel medesimo, soprattutto nelle ore notturne, al fine di evitare e/o ridurre il rischio di sinistri che posano interessare veicoli e persone, nonché la loro caduta a mare;
- h) prestare la massima attenzione durante le operazioni portuali da parte degli operatori portuali e non, qualora autorizzati, al fine di evitare sinistri/danni a persone, veicoli ed infrastrutture portuali, soprattutto nelle ore notturne.

ARTICOLO 13 – PERMESSI DI ACCESSO

1. Il permesso di accesso in porto, è rilasciato dal Comune di Cariatì a:
 - a) titolari, collaboratori e dipendenti di imprese che, a qualsiasi titolo, operano nel porto;
 - b) agenti marittimi, spedizionieri, provveditori navali e loro collaboratori e/o dipendenti;
 - c) compensatori di bussole e periti navali;
 - d) concessionari di aree demaniali portuali e personale addetto alle attività che in esse si svolgono;
 - e) proprietari, armatori e lavoratori marittimi imbarcati a bordo delle unità ormeggiate nel porto;
 - f) titolari e dipendenti di cantieri ed officine adibite a manutenzione e riparazioni di unità navali;
 - g) personale addetto ai servizi integrativi antincendio portuali;
 - h) rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli imprenditori che operano nel porto;
 - i) titolari, dipendenti e collaboratori di Imprese autorizzate ad operare nell'ambito portuale, in deroga all'obbligo di iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della navigazione (se istituito), limitatamente al periodo di esecuzione dell'attività autorizzata;
 - l) concessionari/assegnatari di posti d'ormeggio nel porto.
2. Ai fini dell'accesso in porto, gli interessati devono presentare apposita comunicazione di cui al modello in Allegato 2 alla presente Ordinanza, corredata del permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
3. Il permesso di accesso allegato alla comunicazione in parola, la cui validità massima è di dodici mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno solare, deve riportare il numero di targa del veicolo, le persone, il tempo di permanenza, attività e area portuale interessata e deve essere esibito a richiesta delle Forze di polizia.
4. Resta l'obbligo in capo alle Imprese/Società armatrici che, a qualunque titolo, sono autorizzate ad operare nell'ambito portuale di Cariatì Marina, di comunicare ogni variazione riguardante l'organico dei lavoratori dipendenti, i destinatari dei provvedimenti di sospensione o di revoca ed i soggetti che cessano il rapporto di lavoro con le medesime.
5. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell'ambito portuale di Cariatì Marina, oltre a munirsi dei nulla osta/autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale nonché di quelli prescritti dalla vigente normativa in materia, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina, con il modello in Allegato 2 alla presente Ordinanza, entro 5 (cinque) giorni prima della data di prevista effettuazione delle riprese o dei servizi.

Nella comunicazione, oltre alle generalità complete degli operatori, devono essere indicati:

 - a) periodo e durata;
 - b) luoghi interessati;

c) motivo e scopo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare;

d) copia dell'autorizzazione/nulla osta comunale.

Gli operatori, durante le riprese/servizi, sono tenuti ad esibire, a richiesta degli Organi di polizia, le autorizzazioni di cui al presente comma.

6. Le visite collettive nell'ambito portuale di Cariatì Marina, finalizzate alla promozione del porto e delle attività che in esso si svolgono, sono consentite previo nulla osta/autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Cariatì nonché di quelli prescritti dalla vigente normativa in materia, purché le stesse non intralcino il regolare svolgimento di queste ultime.

Gli interessati devono darne comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo, almeno cinque giorni prima, mediante il modello di cui all'Allegato 2 alla presente Ordinanza che dovrà indicare, oltre alle generalità del responsabile:

a) periodo e durata;

b) luoghi interessati;

c) motivo e scopo della visita;

d) copia dell'autorizzazione/nulla osta comunale.

7. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione di accesso:

a) i dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche, dell'Ordine giudiziario, delle Forze di polizia, delle Forze Armate, titolari di funzioni pubbliche o di attività di pubblico servizio che accedano alle zone portuali in relazione alle proprie funzioni;

b) i possessori dei permessi di accesso ai porti nazionali rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) gli appartenenti ai registri di classificazione navale;

d) i mezzi di soccorso.

ARTICOLO 14 – ATTIVITÀ COMMERCIALI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. All'interno del porto di Cariatì Marina è vietata ogni forma di attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale competente, ovvero esercitare tali attività, seppure autorizzate, al di fuori delle aree all'uopo destinate.

2. Sono, altresì, vietate manifestazioni, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, in assenza di specifica autorizzazione da parte del Comune di Cariatì ovvero di effettuarle, seppure autorizzate, al di fuori delle aree all'uopo destinate e senza la preventiva autorizzazione, per i profili di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino, di cui alla vigente Ordinanza dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 15 - BUNKERAGGIO

1. Ferme restando le preventive autorizzazioni da parte del Comune di Cariatì di cui ai precedenti articoli, le operazioni di bunkeraggio nel porto di Cariatì Marina, devono avvenire in corrispondenza del tratto all'uopo destinato della Banchina di Riva e in

ottemperanza alle prescrizioni ed alle modalità esecutive stabilite dall'apposita Ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e da quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 – USO FIAMMA

2. Ferme restando le preventive autorizzazioni da parte del Comune di Cariatì di cui ai precedenti articoli, nell'ambito portuale di Cariatì Marina è vietato effettuare qualunque tipo di lavoro a bordo con uso di fiamma quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio, in difformità alle prescrizioni ed alle modalità esecutive stabilite da apposita Ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e/o da quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ IN AMBITO PORTUALE

1. Tutte le ditte/società che, a qualunque titolo, svolgano attività professionali nel porto di Cariatì Marina, non soggette a distinta concessione o autorizzazione ivi compresi i servizi di assistenza, alaggio/varo e manutenzione di imbarcazioni, sono tenute a munirsi dei previsti titoli autorizzativi/concessori/abilitativi specificatamente necessari a termini di legge/regolamenti.
2. In tutti gli altri casi, resta fermo l'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto dalla vigente Ordinanza n. 109/2009 in data 29.12.2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

ARTICOLO 18 - NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

1. Tutti i conduttori/comandanti delle unità ormeggiate nel porto di Cariatì Marina, devono osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) in caso di sversamento, anche accidentale, di idrocarburi nello specchio acqueo ovvero su banchine, moli e pontili, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina, ponendo in essere in ottemperanza alla normativa vigente in materia, contestualmente e tempestivamente, tutte quelle azioni ritenute più opportune ed idonee ad eliminare e/o ridurre il rischio di ulteriori conseguenze;
 - b) assicurarsi, prima di procedere all'accensione dei motori a benzina, che il vano motore sia adeguatamente arieggiato;
 - c) accertarsi, prima di ormeggiare o disormeggiare la propria unità, che non siano presenti residui oleosi o di idrocarburi in sentina, ovvero che non vi siano sversamenti accidentali degli stessi in mare;
 - d) verificare, quando l'unità è ormeggiata, il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo;
 - e) arieggiare adeguatamente i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido;
 - f) assicurarsi dell'efficienza e della predisposizione di un numero di estintori a bordo, così come previsto dalla vigente normativa di sicurezza.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, ALL'ORMEGGIO E SOSTA DEI MOTOPESCA

ARTICOLO 19 - NAVIGAZIONE E SOSTA

1. Ferme restando le norme e prescrizioni dei precedenti articoli della presente Ordinanza e degli adempimenti di cui all'Ordinanza n. 39/2015 del 21.05.2015, disciplinante l'entrata e l'uscita delle unità da pesca ricadenti nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro, i motopesca navigano nel canale di atterraggio e nel porto per raggiungere e lasciare gli ormeggi, a loro destinati, seguendo la rotta più breve.
2. Di norma gli ormeggi destinati alle unità da pesca di base nel porto di Cariatì Marina, sono quelli della richiamati all'art. 7 del presente Regolamento e più precisamente la **Banchina di Sopraflutto – Radice (punto n. 1 planimetria in Allegato 1)**, **Banchina di Sopraflutto – Testata (punto n. 2 planimetria in Allegato 1)**.
3. Le altre unità da pesca non di base a Cariatì Marina, possono ormeggiare presso le citate banchine solo se non arrecano pregiudizio alla sicurezza dei motopesca di base, viceversa, possono ormeggiare alla Banchina di Sottoflutto (nel tratto contrassegnato con la **lettera "C"** nella **planimetria in Allegato 1**), a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e, sotto i profili tecnico-nautici, da parte dall'Autorità Marittima nonché, in caso di esigenze attinenti alla sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino (es. condizioni meteomarine non favorevoli, eventi straordinari, ecc..).
4. Le unità da pesca di cui al comma 3 devono, prima dell'ingresso in porto, contattare l'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì Marina (Tel. + 39 0983 91706) e/o la Capitaneria di porto di Corigliano Calabro sul Canale 16 VHF (o telefonicamente +39 0983 8582), al fine dell'assegnazione dell'accosto in banchina e successivamente espletare le formalità di arrivo e partenza di cui agli art. 179 e 181 del Codice della Navigazione mediante la compilazione e presentazione del **Form** in **Allegato 3** nei termini di cui al richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017.
5. Il **Form** in **Allegato 3** dovrà essere presentato, altresì, sia dai motopesca di base che non, in occasione di visite di sicurezza occasionali a seguito di eventi straordinari e/o di visite di rinnovo della relativa certificazione di sicurezza.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DURANTE LA NAVIGAZIONE E SOSTA IN PORTO

1. La navigazione sia all'interno che al di fuori dal porto, deve essere condotta nel modo previsto dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), tenuto conto comunque delle prescrizioni per l'atterraggio al porto, dell'eventuale presenza di altre unità e prestando la massima attenzione alle unità impegnate in attività di pesca nonché agli attrezzi da pesca eventualmente posizionati in mare e regolarmente segnalati.
2. Durante la navigazione nel canale di atterraggio e nell'ambito portuale i motopesca devono:
 - a. sia in ingresso che in uscita e lungo il canale di atterraggio, procedere con la massima prudenza e la minima velocità consentita dalle esigenze di manovra, mantenendo la dritta senza ostacolare le manovre delle altre unità in navigazione;

- b. procedere alla minima velocità consentita tale da evitare il crearsi del moto ondoso che possa arrecare danno o comunque pregiudizio a persone o cose e, comunque, a velocità non superiore ai 3/4 (tre/quattro) nodi;
 - c. dare la precedenza, se in uscita, alle unità in entrata mantenendosi il più possibile sulla propria dritta;
 - d. nelle immediate vicinanze di altre unità o delle banchine devono ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - e. mantenere la rotta evitando evoluzioni inutili e senza intralciare i movimenti delle unità in entrata/uscita dal porto;
 - f. quando in entrata/uscita dalla darsena portuale, prestare la massima attenzione alle unità in movimento e segnalando, anche in caso di nebbia, la propria presenza con l'utilizzo di segnali acustici regolamentari;
 - g. in considerazione delle continue ed incontrollate variazioni di fondale ed in funzione delle loro caratteristiche tecniche, evolutive e di manovra, ed in particolar modo del proprio pescaggio massimo, della distribuzione dei pesi a bordo e delle condizioni meteo marine in atto previste, prestare la massima attenzione all'andamento del fondale, nonché dei valori dello stesso come rilevati dagli strumenti di bordo (scandaglio), al fine di valutare secondo i canoni della perizia marinaresca, se intraprendere la manovra di ingresso/uscita dal porto;
 - h. prestare ascolto radio continuo sul Canale 16/12 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento;
2. Fermo restando che ogni utente portuale è responsabile dell'idoneità e della sicurezza dell'ormeggio della propria unità, durante la sosta nell'ambito portuale i motopesca devono:
- a. ormeggiarsi esclusivamente mediante i sistemi appositamente collocati in banchina. Salvo cause di forza maggiore, è fatto divieto di ormeggiare ed ancorare "alla ruota" all'interno dello specchio acqueo del porto, senza l'autorizzazione/nulla-osta dell'Autorità Marittima;
 - b. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione dell'imboccatura;
 - c. effettuare l'ormeggio con sufficienti ed idonei cavi (elastici non in materiale metallico ed in numero sufficiente) e parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - d. nel caso di ormeggio di punta (con poppa in banchina), avere la presa sul corpo morto in mare e, a poppa, cavi idonei e sufficienti, anche di riserva;
 - e. eseguire prontamente movimenti lungo banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altri motopesca/unità su semplice disposizione verbale dell'Autorità Marittima;
 - f. assicurare la pronta reperibilità del comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre d'urgenza anche disposte dall'Autorità Marittima, quando di base nel porto di Cariatì Marina; a tal fine, gli stessi hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì un recapito telefonico nonché ogni eventuale variazione del medesimo, nonché la residenza, al

fine di essere tempestivamente contattati in caso di emergenze che coinvolgano la propria unità o il porto;

- g. assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per garantire le manovre, quando non di base nel porto di Cariati Marina;
- h. tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo;
- i. prestare attenzione alle unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- j. procedere, in caso di avverse condimeteo, al rinforzo degli ormeggi e, in caso di peggioramento delle stesse, tenersi pronte a salpare;
- k. rimanere armate, salvo autorizzazione al disarmo;

L'Autorità marittima può, in ogni caso, disporre l'obbligo di presenza stabile di una o più persone a bordo delle unità navali ormeggiate all'interno del porto, in relazione al tipo di banchina occupata, alle esigenze operative connesse alla stessa, alle condimeteo del momento ed a situazioni di emergenza contingenti.

ARTICOLO 21 – DIVIETI

1. Ferme restando le prescrizioni ed i divieti di carattere generale di cui ai precedenti articoli della presente Ordinanza, ai motopesca è fatto divieto di:
 - a. sostare, ancorare e pescare nel canale di atterraggio;
 - b. sostare, ancorati e non, nell'ambito portuale al di fuori dai posti di ormeggio;
 - c. ormeggiare, ad eccezione delle unità che effettuano operazioni di bunkeraggio, nel tratto di banchina antistante l'impianto di erogazione di carburante del porto di Cariati Marina e più precisamente, nel tratto della Banchina di Riva all'uopo destinato di cui al punto "B" dell'allegata planimetria;
 - d. effettuare, durante la navigazione portuale, evoluzioni non necessarie per dirigersi all'ormeggio/fuori dal porto, nonché lavare reti o altri attrezzi nell'ambito portuale;
 - e. lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali (bitte, ecc.) nonché, in assenza di specifica autorizzazione del Comune di Cariati;
 - f. distendere, lavare e tinteggiare reti da pesca;
 - g. compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva autorizzazione rilasciata secondo la vigente e richiamata Ordinanza;
 - h. abbandonare e gettare in mare, rifiuti di ogni genere (rifiuti solidi urbani, reti, cavi, latte di olio, filtri di olio, cassette di polistirolo, ecc..).

ARTICOLO 22 - MOTOPESCA IN DISARMO

1. Il disarmo dei motopesca, disciplinato con Ordinanza n. 24/1996 in data 04.03.1996 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, può essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza, con la quale deve essere indicato il punto di ormeggio, il

periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di telefono del personale di guardiania responsabile dell'unità.

2. Durante il disarmo il personale di guardiania responsabile del motopesca, deve attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardianaggio.
3. Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di non autorizzare il disarmo in determinati tratti di banchina necessari per lo svolgimento di operazioni commerciali in genere o qualsiasi altra attività portuale.
4. Lo stazionamento in banchina, è consentito esclusivamente in casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze, previo idoneo titolo autorizzativo da parte della civica Amministrazione quale Ente competente sotto i profili amministrativi-gestionali dell'infrastruttura portuale.

ARTICOLO 23 - LAVORI RELATIVI AI MOTOPESCA

1. A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione in ossequio alle vigenti Ordinanze e normative in materia (piccoli lavori di pulitura, carteggiatura e verniciatura dell'opera viva all'interno delle murate dell'unità, piccoli lavori di carpenteria navale o meccanica o simili, ecc...), che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e che non contrastino con la sicurezza portuale.
2. Nel caso si rendano necessari attività di manutenzione a secco, l'Amministrazione Comunale di Cariatì provvederà ad individuare con proprio provvedimento, le aree demaniali marittime in ambito portuale, presso le quali i motopesca potranno essere alati, temporaneamente ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche (lunghezza fuori tutto, larghezza, pescaggio e stazza), per l'effettuazione di lavori di carenaggio ed altri piccoli lavori di manutenzione.
3. L'effettuazione dei lavori presso le aree individuate dall'Amministrazione Comunale, ricade sotto la responsabilità di chi le utilizza.
4. È fatto divieto di effettuare lavori che comportano l'utilizzo di fonti termiche, quali saldatrice elettrica, fiamma ossidrica o altri fonti ossiacetileniche senza la prevista autorizzazione di cui alla richiamata Ordinanza in materia, la ristrutturazione dello scafo e/o delle sovrastrutture o comunque lavori di grande trasformazione.
5. Le attività di cui sopra, devono essere espletate nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale in premessa richiamate. A tal fine gli utilizzatori delle aree per l'esecuzione dei lavori, dovranno premunirsi di Piano Operativo Sicurezza Ambienti di Lavoro, dei Dispositivi di Protezione Individuale, nonché di ogni altro apprestamento e/o documento prescritto dalla pertinente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro in premessa richiamata. È inoltre onere dei medesimi utilizzatori, effettuare la raccolta dei materiali di lavorazione e rifiuti con relativi formulari di smaltimento presso ditte autorizzate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di sosta a terra delle unità deve essere debitamente delimitata a mezzo di strutture visibili anche in ore notturne.
7. Al fine di preservare l'area in questione dai residui delle lavorazioni, da possibili colaggi di vernici, oli o altre sostanze, prima dell'inizio dei lavori, l'utilizzatore di tali aree deve

collocare e stendere in maniera adeguata sulla pavimentazione sottostante all'unità, uno o più teli impermeabili, in grado di raccogliere tutti i rifiuti prodotti.

8. A conclusione di ogni giornata di lavoro, l'utilizzatore deve provvedere a ripulire la zona da ogni eventuale rifiuto o residuo, curandone lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
9. Sulle unità tirate a secco è vietato:
 - a) lasciare lattine di olio, di vernici e/o solventi, di benzina e/o altro materiale infiammabile;
 - b) lasciare serbatoi amovibili;
 - c) lasciare razzi, fuochi a mano, boette fumogene o altri artifici;
 - d) lasciare batterie di accumulatori collegate al circuito;
 - e) lasciare le sentine con residui di oli e morchie;
 - f) stendere linee elettriche volanti per l'uso di utensili da lavoro;
 - g) l'uso di idropulitrice o di altri analoghi sistemi per la pulizia della carena, a meno che le acque di dilavamento confluiscono in pozzetti e successivamente prelevate da apposita pompa ad immersione e riversati in dedicato contenitore per il loro successivo smaltimento da parte di ditta autorizzata;
 - h) effettuare pitturazioni a spruzzo.
10. I citati lavori, possono essere eseguiti presso l'area individuata dalla competente Amministrazione Comunale, previo rilascio da parte della medesima di idonea autorizzazione, altresì ai fini dell'occupazione dell'area, che dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'Ordinanza disciplinante le operazioni di alaggio e varo della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, 5 (cinque) giorni prima dall'effettuazione dei lavori stessi.
11. L'Autorità Marittima, rimane manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni che possano derivare a persone o cose, sia in forma diretta che indiretta, dall'effettuazione delle citate attività.
12. Per lo sbarco dei motori è necessario il rilascio sia della prevista autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, sia da parte dell'Amministrazione Comunale ed eventualmente doganale.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, ORMEGGI E SOSTA DELLE UNITA' DA DIPORTO

ARTICOLO 24 - NAVIGAZIONE E SOSTA

1. Ferme restando le norme e prescrizioni di carattere generale dei precedenti articoli della presente Ordinanza, le unità da diporto navigano nel canale di atterraggio e nel porto per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio assegnato, seguendo la rotta più breve.
2. Gli ormeggi destinati alle unità da diporto nel porto di Cariatì Marina, aventi un pescaggio non superiore a mt. 2,00, sono ubicati presso la Banchina di Sottoflutto (**punto n. 4 planimetria in Allegato 1**) e presso i pontili posti lungo la Banchina di Riva (**punto n. 3 planimetria in Allegato 1**), fatta esclusione di un tratto di lunghezza pari a mt. 24,00 in corrispondenza di tre bitte (a partire dal bacino di alaggio/varo e verso la radice della Banchina di Sopraflutto) durante le operazioni di bunkeraggio ed ormeggio temporaneo delle unità da alare (**contrassegnato dalla lettera "B" della planimetria in Allegato 1**).
3. Per esigenze attinenti la sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino (es. condizioni meteomarine sfavorevoli, eventi straordinari, ecc..), previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e dell'Amministrazione Comunale, è consentito ormeggiare alla Banchina di Sottoflutto (nel tratto contrassegnato con la **lettera "C"** nella **planimetria in Allegato 1**).
4. Per le unità da diporto in transito, si rimanda ai contenuti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Le unità da diporto sia stanziali che in transito, devono espletare le previste formalità di arrivo e partenza attraverso il rilascio del c.d. "Costituto di arrivo" se unità di bandiera extracomunitaria o Form in Allegato 3 in tutti gli altri casi nei termini di cui al richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017.
6. Il **Form** in **Allegato 3** deve essere presentato, altresì, sia dalle unità da diporto di base che non, in occasione di visite di sicurezza occasionali a seguito di eventi straordinari e/o di visite di rinnovo della relative certificazioni di sicurezza.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DURANTE LA NAVIGAZIONE E SOSTA IN PORTO

1. La navigazione sia all'interno che al di fuori dal porto, deve essere condotta secondo quanto previsto dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), tenuto conto comunque delle prescrizioni per l'atterraggio al porto, dell'eventuale presenza di altre unità e prestando la massima attenzione alle unità impegnate in attività di pesca nonché agli attrezzi da pesca eventualmente posizionati in mare e regolarmente segnalati.
2. Durante la navigazione nel canale di atterraggio e nell'ambito portuale le unità da diporto devono:
 - a. sia in ingresso che in uscita lungo il canale di atterraggio, procedere con la massima prudenza e la minima velocità consentita dalle esigenze di manovra, mantenendo la dritta senza ostacolare le manovre delle altre unità in navigazione;

- b. procedere alla minima velocità consentita tale da evitare il crearsi del moto ondoso che possa arrecare danno o comunque pregiudizio a persone o cose e, comunque, a velocità non superiore ai 3/4 (tre/quattro) nodi;
 - c. dare la precedenza, se in uscita, alle unità in entrata mantenendosi il più possibile sulla propria dritta;
 - d. nelle immediate vicinanze di altre unità o delle banchine, ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - e. mantenere la rotta evitando evoluzioni inutili e senza intralciare i movimenti delle unità in entrata/uscita dal porto;
 - f. quando in entrata/uscita dalla darsena portuale, prestare la massima attenzione alle unità in movimento e segnalare, anche in caso di nebbia, la propria presenza con l'utilizzo di segnali acustici regolamentari;
 - g. in considerazione delle continue ed incontrollate variazioni di fondale ed in funzione delle loro caratteristiche tecniche, evolutive e di manovra, ed in particolar modo del proprio pescaggio massimo, della distribuzione dei pesi a bordo e delle condizioni meteo marine in atto previste, prestare la massima attenzione all'andamento del fondale, nonché dei valori dello stesso come rilevati dagli strumenti di bordo (scandaglio), al fine di valutare secondo i canoni della perizia marinaresca, se intraprendere la manovra di ingresso/uscita dal porto;
 - h. fare ascolto radio continuo sul Canale 16/12 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle unità in movimento;
2. Fermo restando che ogni utente portuale è responsabile dell'idoneità e della sicurezza dell'ormeggio della propria unità, durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto devono:
- a. ormeggiarsi esclusivamente mediante i sistemi appositamente collocati in banchina e sui pontili. Salvo cause di forza maggiore è fatto divieto di ormeggiare ed ancorare "alla ruota" senza previa autorizzazione/nulla-osta dell'Autorità Marittima all'interno dello specchio acqueo del porto;
 - b. ormeggiare preferibilmente con prua in direzione dell'imboccatura, in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e l'espletamento delle attività portuali;
 - c. effettuare l'ormeggio con sufficienti ed idonei cavi (elastici non in materiale metallico ed in numero sufficiente) e parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - d. nel caso di ormeggio di punta (con poppa in banchina), avere la presa sul corpo morto in mare e, a poppa, cavi idonei e sufficienti, anche di riserva;
 - e. eseguire prontamente movimenti lungo banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale dell'Autorità Marittima;
 - f. assicurare la pronta reperibilità del comandante/conducente e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre d'urgenza anche disposte dall'Autorità Marittima, quando di base nel porto di Cariatì Marina; a tal fine, gli stessi hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì un recapito telefonico nonché ogni eventuale variazione del medesimo, nonché la residenza, al

fine di essere tempestivamente contattati in caso di emergenze che coinvolgano la propria unità o il porto;

- g. assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per garantire le manovre, quando non di base nel porto di Cariatì Marina, qualora ormeggiate a banchine non riservate al diporto ed in relazione alle esigenze operative connesse alla stesse, alle condizioni del momento ed a situazioni di emergenza contingenti;
- h. tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo;
- i. prestare attenzione alle unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- j. procedere, in caso di avverse condizioni, al rinforzo degli ormeggi.

ARTICOLO 26 – DIVIETI

1. Ferme restando le prescrizioni ed i divieti di carattere generale di cui al precedente articolo del presente Regolamento, alle unità da diporto di cui al presente Capo, è fatto divieto di:
 - a. sostare, ancorare, pescare e compiere evoluzioni nel canale di atterraggio;
 - b. sostare, ancorati e non, nell'ambito portuale al di fuori dai posti di ormeggio;
 - c. ormeggiare, ad eccezione di quelle che effettuano operazioni di bunkeraggio, nel tratto di banchina antistante l'impianto di erogazione di carburante del porto di Cariatì Marina e più precisamente, nel tratto della Banchina di Riva all'uopo destinato di cui al punto "B" dell'allegata planimetria;
 - d. effettuare, durante la navigazione portuale, evoluzioni non necessarie per dirigersi all'ormeggio/fuori dal porto;
 - e. navigare a vela, con tavole a vela ed esercitare attività idrosciatorie sia all'interno del porto che in ingresso/uscita dal medesimo;
 - f. lasciare attrezzature lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali (bitte, ecc.), nonché in assenza di specifica autorizzazione del Comune di Cariatì;
 - g. compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva autorizzazione rilasciata secondo la vigente e richiamata Ordinanza;
 - h. abbandonare e gettare in mare, rifiuti di ogni genere (rifiuti solidi urbani, reti, cavi, lattine di olio, filtri di olio, cassette di polistirolo, ecc.);
 - i. disarmo dell'unità se non nelle modalità di cui al precedente articolo 22.

ARTICOLO 27 - LAVORI RELATIVI ALLE UNITÀ DA DIPORTO

1. Alle unità da diporto soggette al presente Regolamento si applicano, per quanto concerne l'effettuazione di lavori, le medesime disposizioni per i motopesca di cui all'art. 23.

ARTICOLO 28 – RINVIO

1. Le norme del presente capo non si applicano alle navi da diporto commerciali e non (c.d. *Commercial and Pleasure Yacht*), per le quali bisogna fare riferimento alla disciplina prevista per le navi mercantili.

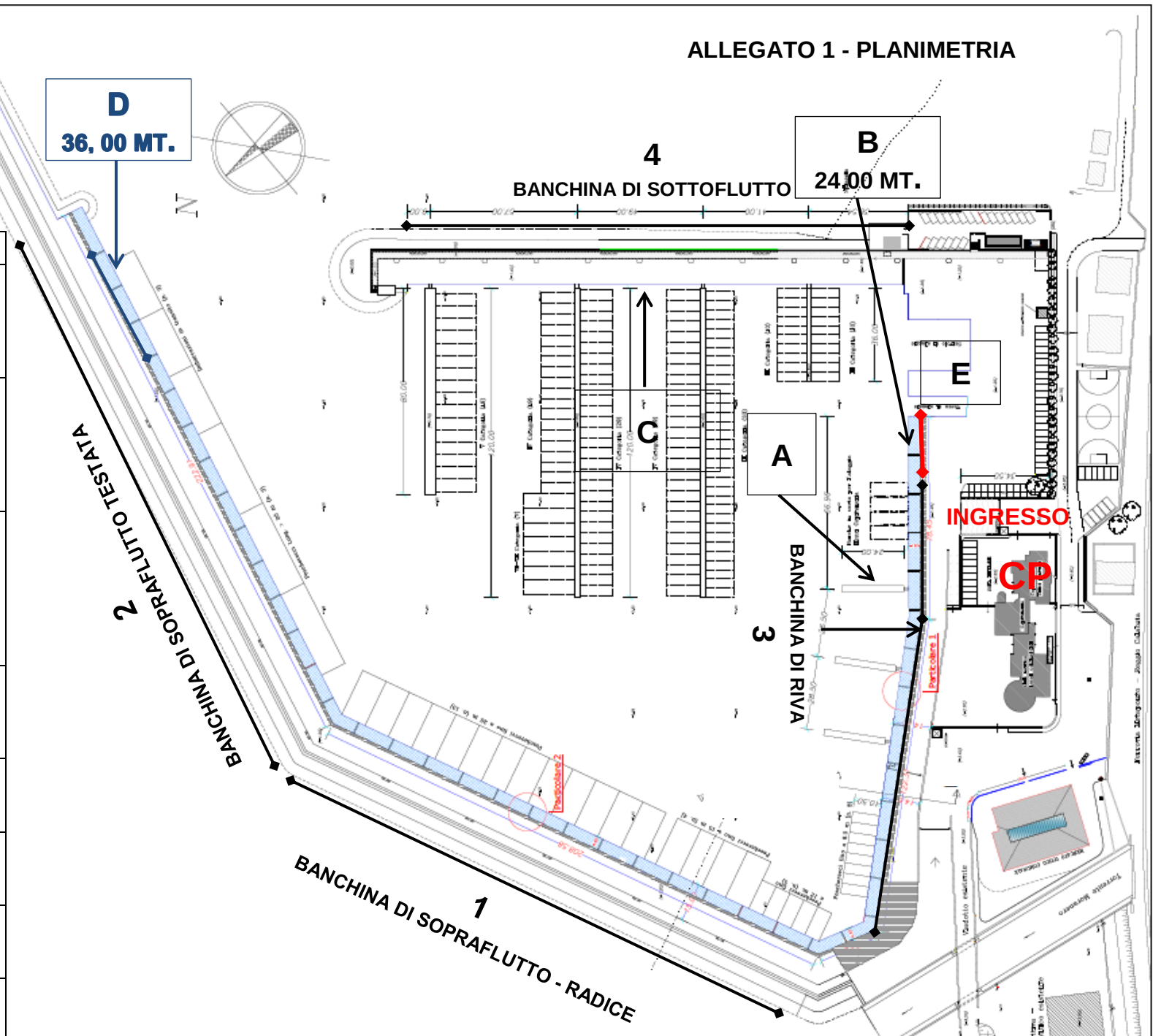
CAPO IV
NORME RELATIVE AGLI ORMEGGI DELLE UNITA'
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

ARTICOLO 29 - ORMEGGI

1. Alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e, all’occorrenza, delle altre Amministrazioni dello Stato, sono riservati i posti di ormeggio presso il pontile galleggiante insistente sulla Banchina di Riva **contrassegnato dalla lettera “A” nella planimetria in Allegato 1.**
2. Gli ormeggi riservati alle navi delle Amministrazioni dello Stato sono di norma preclusi a tutte le altre navi.

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA

LEGENDA	
1	Banchina di sopraflutto – radice: Lunghezza mt. 189 di massima destinata all'ormeggio di unità da pesca con pescaggio non superiore a mt. 2,00.
2	Banchina di sopraflutto – testata: Lunghezza mt. 221. Ormeggio unità da pesca con pescaggio non superiore a mt. 2,50, escluso il tratto di mt. 36,00 destinato al libero ormeggio delle unità in transito.
3	Banchina di riva: Lunghezza mt. 116., di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto e pesca aventi pescaggio non superiore a mt. 2,00, escluso il tratto di mt. 24,00 durante le operazioni di bunkeraggio ed alaggio.
4	Banchina di sottoflutto: Lunghezza mt. 193 di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto con pescaggio non superiore a mt. 2,00.
A	Ormeggio unità Capitaneria di porto – Guardia Costiera ed altre amministrazioni dello stato (eventuale).
B	Banchina mt. 24,00 da non impegnare durante le operazioni di bunkeraggio ed alaggio.
C	Tratto di banchina destinato all'ormeggio di unità da pesca in caso di condimeteo avverse.
D	Tratto di banchina di mt. 36,00, destinata all'ormeggio delle unità in transito.



Allegato 2 (Comunicazione di accesso)

All' Ufficio Locale Marittimo
87062 – Cariatì Marina (CS)

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov.(_____) il _____ e residente a _____ prov.(_____) in
Via/Piazza _____ n° _____, tel. _____, in qualità
di _____,

COMUNICA

- ☐ L'accesso nell'ambito portuale di Cariatì Marina (CS), come da autorizzazione del Comune di Cariatì allegata.

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art.75 dello stesso Decreto; ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

- ☐ di svolgere l'attività di _____ (1);
- ☐ di svolgere riprese cinematografiche e servizi fotografici;
- ☐ di svolgere visite collettive;
- ☐ di _____ svolgere _____ l'attività _____ nella _____ seguente _____ zona _____ del porto _____ (2);
- ☐ di aver ricevuto incarico dalla società/ditta/impresa/privato _____ (3);
- ☐ di utilizzare il/i seguente/i mezzo/i targato/i _____;
- ☐ con n. _____ persone/addetti;
- ☐ di essere a conoscenza della vigente normativa che disciplina gli accessi, la circolazione e l'esercizio di attività nell'ambito portuale e di rispettare le norme in essa contenute;
- ☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e successive integrazioni, contenute nel D.Lgs. n.196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- ☐ di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità connessa con la permanenza in ambito portuale;
- Si allega:
- copia autorizzazione del Comune di Cariatì;
 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - copia Libretto di navigazione/Foglio matricolare (in caso di esercizio dell'attività di pesca professionale);

Cariatì Marina (CS), _____.

IN FEDE

(1) Specificare dettagliatamente l'attività che si intende svolgere e le modalità di esecuzione;

(2) Specificare zona del porto in cui si intende svolgere l'attività;

(3) Allegare documentazione che attesti l'incarico ricevuto;

ALLEGATO 3 – FORMULARIO FAL ARRIVO/PARTENZA

10-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale • n. 107

ALLEGATO 1 (ART. 1, COMMA 2)

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITÀ ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO O DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHÉ DELLE UNITÀ ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI.

☐ Arrivo ☐ Partenza

1. Nome e descrizione della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data e ora di arrivo/partenza
4. Nazionalità della nave	5. Nome del comandante	6. Porto di provenienza/destinazione	
7. Dati di iscrizione		8. Nome indirizzo dell'agente marittimo	
9. Stazza lorda	10. Stazza netta		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio o ancoraggio)			
12. Numero di membri dell'equipaggio	13. Numero di passeggeri	14. Osservazioni	
Documenti allegati			
15. Lista equipaggio	16. Lista passeggeri	21. Data e firma del comandante, agente o funzionario delegato	

17A03114

